



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 379 del 18 luglio 2012

Di iniziativa del Consigliere:

L. Romanzi

Oggetto:

***Norme sulla promozione della
partecipazione alla elaborazione
delle politiche regionali e locali***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' e Commissioni

6^a - 3^a - 12^a - CAL - CONS. *FEMME*

Roma 18.7.2012

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Onorato Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE

***Norme sulla promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali***

D'iniziativa del Consigliere

Luciano Romanzi



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

RELAZIONE

La presente proposta di legge detta norme in materia di promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, al fine di individuare principi, istituti e procedure che consentano un democratico coinvolgimento della collettività nelle scelte di interesse rilevante e strategico compiute dalle istituzioni pubbliche.

L'art. 1 stabilisce i principi ispiratori e gli obiettivi del testo.

L'art. 2 individua i titolari del diritto di partecipazione.

L'art. 3 istituisce l'Autorità regionale della partecipazione, come organismo monocratico che garantisca l'esplicazione dei processi partecipativi a livello regionale e locale.

L'art. 4 disciplina il procedimento di nomina e durata in carica dell'Autorità, mentre l'art. 5 ne elenca le competenze, l'art. 6 ne regola gli aspetti logistici e gestionali.

L'art. 7 definisce la categoria del grande intervento, come opera dal rilevante impatto ambientale, territoriale, sociale ed economica, che può essere oggetto di un dibattito pubblico.

Gli artt. 8, 9 e 10 delineano la procedura di richiesta, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico.

L'art. 11 elenca gli strumenti di informazione che vengono assicurati dall'Autorità.

Gli artt. 12, 13, 14 e 16 si occupano dei soggetti e delle tipologie di sostegno assicurate ai processi di partecipazione, di natura finanziaria, metodologica ovvero di mera assistenza alla comunicazione da parte delle istituzioni regionali.

L'art. 16, che conclude il testo, regola il rapporto tra processi partecipativi ed elezioni regionali, sia in caso di scadenza naturale della Legislatura che di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 1 **Principi**

1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.
2. La presente legge persegue gli obiettivi di:
 - a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f) contribuire alla parità di genere;
 - g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
 - h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
 - i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
 - j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
 - k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
3. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di partecipazione non previste nella legge stessa né come limitazione della più ampia inclusività di tutti i processi partecipativi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 2

Titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi:

- a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
- b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato;
- c) i cittadini del Lazio residenti all'estero quando si trovano nel Lazio;
- d) altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 3

Autorità regionale per la partecipazione

1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico il cui titolare è individuato in persona competente nell'ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 4

Nomina e durata in carica

1. L'Autorità è nominata dal Consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza della Legislatura di quest'ultimo.
2. All'Autorità si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse stabiliti dalla normativa regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
4. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei requisiti, effettua l'audizione dei candidati e propone con voto unanime al Consiglio la nomina del candidato ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico.
5. In caso di mancanza di unanimità, la commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio un massimo di tre candidati per la nomina.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 5 Compiti

1. L'Autorità:

- a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi e ne cura lo svolgimento;
- b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi;
- c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi;
- d) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno;
- e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
- f) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;
- g) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;
- h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.

2. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai Consigli degli enti locali interessati.

3. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 6

Sede, strutture, indennità

1. L'Autorità ha sede presso il Consiglio regionale, che le assicura, anche tramite intese con la Giunta regionale, la dotazione di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. L'Autorità definisce le opportune intese con la Giunta regionale, nonché con le agenzie e con gli enti strumentali della Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.
3. L'Autorità non riceve alcuna indennità di funzione ma unicamente il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza o dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'Autorità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DELL'AZITO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 7 **Grandi interventi**

1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l'Autorità può organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare.
2. Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento.



CONSIGLIO
REGIONALE
EMILIA-ROMANA



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 8 **Domanda e ammissione**

1. La domanda di organizzare un dibattito pubblico può essere avanzata da:
 - a) il soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato;
 - b) il soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento;
 - c) gli enti locali territorialmente coinvolti;
 - d) almeno lo 0,50 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella Regione, anche su iniziativa di associazioni e comitati.
2. Nel caso di cui alla lettera d) la domanda contiene anche l'indicazione di un massimo di sette delegati dei proponenti.
3. L'Autorità provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti; la mancata espressione del parere entro il termine previsto non impedisce la decisione dell'Autorità.
4. L'Autorità può chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale si intende attivare il processo partecipativo.
5. Ai fini dell'accoglimento della domanda, l'Autorità valuta se l'impatto dell'intervento è rilevante e verifica che non sia stato adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 9

Svolgimento del dibattito pubblico

1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, l'Autorità ne dispone l'apertura e:
 - a) stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
 - b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti e promuovere la partecipazione ed assicurare l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito.
 - c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti.
2. L'atto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e comunicato alla competente Commissione consiliare.
3. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico.
4. Nel caso in cui il dibattito pubblico intervenga in una fase successiva all'adozione di atti inerenti il progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la sospensione non concerne gli atti regionali o locali da adottarsi entro termini perentori previsti da leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 11 Informazione

1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, l'Autorità assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo.
2. L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 12

Soggetti e tipologie di sostegno ai processi di partecipazione

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico sui grandi interventi di cui all'art. 7:
 - a) le seguenti percentuali minime di residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, raggiunte anche su iniziativa di associazioni e comitati:
 - 1) il 5 per cento fino a mille abitanti;
 - 2) il 3 per cento fino a cinquemila abitanti;
 - 3) il 2 per cento fino a quindicimila abitanti;
 - 4) l'1 per cento fino a trentamila abitanti;
 - 5) lo 0,50 oltre trentamila abitanti.
 - b) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di cittadini, residenti e associazioni;
 - c) istituti scolastici, singoli o associati, a seguito di deliberazione degli organi collegiali, anche con il supporto di cui alla lettera a).
2. Le domande sono presentate entro:
 - a) il 31 marzo per i progetti che hanno inizio dal 10 maggio;
 - b) il 31 luglio per i progetti che hanno inizio dal 10 settembre;
 - c) il 30 novembre per i progetti che hanno inizio dal 10 gennaio.
3. Nei soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti che hanno compiuto sedici anni.
4. Un'impresa può presentare domanda di sostegno ad un processo partecipativo solo su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica nel territorio interessato e con il supporto dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
5. I cittadini, stranieri o apolidi di cui al comma 1, lettera a) possono presentare domanda di sostegno regionale anche per progetti partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di determinate politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l'ente locale non hanno assunto alcun atto.
6. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d):
 - a) sostegno finanziario;
 - b) supporto metodologico;
 - c) assistenza nella comunicazione, anche mediante supporti informatici.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 13 **Requisiti di ammissione**

1. L'Autorità ammette i progetti partecipativi che presentano i seguenti requisiti:
 - a) l'oggetto del processo partecipativo è definito in modo preciso;
 - b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all'oggetto del processo partecipativo;
 - c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per casi motivati ammessi dall'Autorità e per non oltre tre mesi;
 - d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalità del processo e del contesto in cui si svolge;
 - e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalità di gestione del processo partecipativo che assicurano neutralità e imparzialità;
 - f) inclusività delle procedure, con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
 - g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;
 - h) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell'inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo;
 - i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;
2. Nel caso di progetti partecipativi la cui natura e finalità richiedono lo svolgimento in tempi superiori a quanto indicato nel comma 1, lettera c), costituisce condizione di ammissione l'indicazione precisa dei tempi e delle fasi di articolazione del processo proposto.
3. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici e imprese sono ammesse se prevedono, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, la messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa.
4. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;
 - b) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
 - c) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;



CONSIGLIO
COMUNALE
LIVORNO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 14 **Criteria di priorità**

1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 13, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:

- a) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
- b) hanno svolgimento su territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
- c) hanno per oggetto opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
- d) si fanno carico di agevolare, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
- e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
- f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con gli abitanti che consentono a questi ultimi di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo;

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

- a) si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione;
- b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
- c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;
- d) rendono disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese versioni sintetiche e divulgative;
- f) offrono forme di comunicazione, anche in via telematica, gratuita e periodica delle attività dell'ente locale e sui processi partecipativi in corso;
- g) si propongono di contribuire ad uno sviluppo locale equo e rispettoso dell'ambiente, anche proponendo un piano di azione locale definito nell'ambito di un processo di Agenda 21.



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 15

Ammissione e modalità di sostegno

1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:
 - a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità;
 - b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
 - c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
 - d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.
2. Quando esamina progetti proposti da cittadini, residenti, istituti scolastici, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità tiene conto del parere dell'amministrazione competente e ne accerta la disponibilità a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento.
3. Il sostegno ai progetti ammessi è:
 - a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
 - b) subordinato alla presentazione:
 - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
 - 2) della documentazione analitica dei costi;
 - c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
 - d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GRUPPO CONSILIARE
Partito Socialista Italiano

Il Presidente

Art. 16

Processi partecipativi ed elezioni

1. Il dibattito pubblico di cui agli artt. 7-10 non può svolgersi nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.